

Interpello sui nuovi investimenti anche per ristrutturare aziende in crisi

L'Agenzia delle Entrate dà nuovi chiarimenti, tra cui l'individuazione delle tipologie di investimento che possono essere oggetto di istanza

/ Gianpaolo VALENTE

Dopo il DM 29 aprile 2016, recante le modalità applicative dell'interpello sui nuovi investimenti, e il provvedimento n. 77220 del 20 maggio che ha fissato le regole per la presentazione delle istanze, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri la circolare n. 25.

Di particolare rilevanza, tra gli altri chiarimenti forniti, quelli relativi all'ambito oggettivo: nello specifico, la definizione del piano di investimento, l'individuazione delle tipologie di investimento che possono costituire oggetto dell'istanza e i criteri di quantificazione del valore dell'investimento.

Relativamente al **piano di investimento**, partendo dalla nozione fornita dall'art. 1, comma 1, lett. c) del DM 29 aprile 2016, la richiamata circolare (§ 2.1) osserva che vi rientrano:

- sia progetti diretti alla realizzazione di un'iniziativa economica avente carattere duraturo, che comportano l'immissione di **nuova liquidità**;
- sia progetti di ristrutturazione, ottimizzazione o efficientamento di complessi aziendali **già esistenti**, che comportano il reimpiego di risorse finanziarie già disponibili presso l'impresa.

Inoltre, sono ricomprese nella definizione di investimento anche le iniziative dirette alla partecipazione al patrimonio di un'impresa (*share deal*).

Il progetto di investimento deve, inoltre, presentare le seguenti caratteristiche:

- deve realizzarsi nel territorio dello Stato;
- deve avere ricadute occupazionali significative in relazione all'attività in cui avviene e durature;
- deve essere di ammontare non inferiore a 30 milioni di euro.

Con specifico riferimento alle **ricadute occupazionali**, l'art. 2 comma 1 del DLgs. 147/2015 ne ricollega l'entità e la rilevanza all'attività svolta dall'investitore.

Considerando che il decreto attuativo non fornisce ulteriori elementi di dettaglio, la circolare precisa che, in sede istruttoria, gli Uffici dovranno operare "un'analisi *case by case* alla luce della specifica attività esercitata dall'investitore al fine di stabilire l'impatto positivo dell'investimento sul piano occupazionale, sulla base degli elementi forniti al riguardo dall'istante".

In particolare, andranno valutate positivamente:

- sia le ricadute consistenti nella creazione di **nuovi** posti di lavoro;
- sia quelle che si traducono in un **mantenimento** dei livelli occupazionali già esistenti, evitando licenziamenti, mobilità, cassa integrazione o il ricorso ad altri istituti con effetti negativi sull'occupazione;

- sia quelle che si traducono in un aumento delle prestazioni di lavoro commissionate a soggetti **diversi** da quelli coinvolti nel piano di investimento, come l'affidamento in *outsourcing* di prestazioni di servizi a soggetti già esistenti.

Quanto all'individuazione delle **tipologie** di investimento, la circ. n. 25 (§ 2.2) fornisce alcuni chiarimenti in ordine all'elencazione esemplificativa contenuta nell'art. 2 del DM 29 aprile 2016:

- realizzazione di **nuove** attività economiche, quali, ad esempio, la costituzione di una nuova azienda anche mediante partecipazione a gare pubbliche o comunque finalizzate all'aggiudicazione di commesse per la realizzazione di nuove opere;
- ampliamento di attività economiche **preesistenti**, con conseguente adeguamento della struttura aziendale produttiva, commerciale o amministrativa;
- **diversificazione** della produzione di un'unità produttiva esistente, incidendo, ad esempio, sulla scala o dimensione dell'attività svolta o sulla tipologia di beni prodotti o dei servizi erogati e/o del mercato di riferimento;
- ristrutturazione di un'attività economica esistente al fine di consentire il superamento o la prevenzione di una situazione di **crisi**, quali piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti o concordato preventivo;
- operazioni aventi ad oggetto le **partecipazioni** in un'impresa, con acquisizione di azioni o quote dell'impresa.

Da evidenziare i metodi di determinazione del valore dell'investimento

La circolare n. 25/2016 di ieri si sofferma poi sui criteri di determinazione del **valore dell'investimento**, chiarendo che l'istante dovrà dare evidenza dei metodi prescelti, al fine di consentire agli Uffici di avere concretezza del calcolo effettuato.

Sul punto, l'art. 2 comma 2 del decreto attuativo prevede che si faccia riferimento a "tutte le risorse finanziarie, anche di terzi, necessarie all'impresa per l'attuazione del piano di investimenti".

A tal fine, l'Agenzia delle Entrate (§ 2.3) precisa che occorre considerare:

- **costi** di acquisizione e/o costruzione delle immobilizzazioni materiali (es.: suolo aziendale, infrastrutture, macchinari, impianti e attrezzature, arredi, automezzi, computer), compresi tutti gli oneri necessari per ren-

derle funzionanti (installazione, montaggio, trasporto e collaudo);

- costi di acquisizione e/o realizzazione delle immobilizzazioni immateriali (es.: software, brevetti, licenze, marchi e spese di costituzione);
- costi di acquisizione di immobilizzazioni finanziarie (es.: partecipazioni in imprese, depositi cauzionali per la locazione di immobili e l'allacciamento di utenze);

- fabbisogni derivanti da incrementi del capitale circolante operativo (incrementi degli impieghi nei crediti commerciali e scorte).

Da ultimo, viene precisato che in caso di investimenti programmati da **gruppi** di società o da **raggruppamenti** di imprese il valore complessivo dell'investimento è dato dalla somma dei singoli investimenti effettuati da tutti i soggetti partecipanti all'iniziativa.